

BVGer D-1495/2015 vom 21. März 2016

Bundesverwaltungsgericht, 2016-03-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-1495_2015

FR: TAF D-1495/2015 du 21 mars 2016

IT: TAF D-1495/2015 del 21 marzo 2016

Regeste

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3

Nell'atto di ricorso, l'insorgente chiede di ordinare un dibattimento giusta l'art. 57 cpv. 2 PA in modo da permettere alle parti di amministrare le prove e proporre le rispettive conclusioni. La domanda di ordinare un dibattimento, questo Tribunale la intende come domanda di assunzione di prove e non come richiesta di organizzare un dibattimento pubblico. Non di meno questo Tribunale considera il substrato fattuale esposto in maniera sufficiente per potersi esprimere, avendo la parte in causa avuto occasione, segnatamente nella precedente procedura sfociata in sentenza D-7235/2014 del 1° ottobre 2014, nell'atto ricorsuale del 6 marzo 2015 come pure nello scritto spontaneo del 13 agosto 2015, di potersi esprimere. Alla richiesta non è quindi dato seguito. È utile a questo punto precisare, a scanso di equivoci, che, in generale, secondo la giurisprudenza, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU presuppone che la parte formuli una richiesta chiara ed inequivocabile: semplici domande di assunzione di prove, relative per esempio all'interrogatorio di parti o di testimoni oppure ad un sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo, a meno che siano formulate allo scopo di esporre il proprio

punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti ad un tribunale indipendente (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.4; sentenza del TF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3). Ciò detto, nel caso concreto, pur ammettendo che la ricorrente non si sia limitata a presentare una semplice domanda di assunzione di prove, ma abbia chiesto di organizzare un dibattimento pubblico, ella non può fondarsi sull'art. 6 CEDU per dedurre il proprio diritto ad essere sentita oralmente poiché questa disposizione non si applica a vertenze in materia di diritto di asilo (cfr. DTF 132 I 229 consid. 6.2, DTF 130 I 388 consid. 5.1; Haefliger/Schürmann, *Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz*, 2a ed., 1999, pag. 147).

E. 4

Preliminarmente si osserva che con sentenza di cassazione D-7235/2013 il Tribunale ha accolto il ricorso dell'insorgente contro la decisione del 21 novembre 2013 e ha trasmesso gli atti di causa alla SEM per la pronuncia di una nuova decisione alla luce dell'appartenenza alla religione cristiana dell'insorgente ed al peggioramento della situazione di violenza ed insicurezza creatosi in Siria dopo il suo espatrio. Pertanto, oggetto del presente litigio in questa sede è esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo per motivi insorti dopo la fuga (cfr. sentenza del TAF D-7235/2013 del 1° ottobre 2014 consid. 8) nonché la pronuncia dell'allontanamento, essendo la stessa al beneficio dell'ammissione provvisoria.

E. 5

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2^a frase LAsi).

E. 6.1

Nella querelata decisione, la SEM ha considerato i motivi d'asilo invocati dall'insorgente irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Nel contempo non ha ravvisato la sussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. Secondo quanto evidenziato dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato, la percentuale di cristiani sull'insieme della popolazione sarebbe stimata attorno al 10%. Dallo scoppio della guerra civile il numero di cristiani che avrebbe cercato rifugio all'estero sarebbe esiguo dal momento che i cristiani avrebbero cercato rifugio in altre zone della Siria. Varie fonti avrebbero confermato che la maggior parte dei cristiani fuggiti all'estero sarebbe principalmente espatriata a causa dal conflitto in essere. Tuttavia, a dipendenza del luogo di residenza, potrebbe variare il tipo di minaccia nei confronti dei cristiani a causa della loro fede. In linea di massima la popolazione cristiana residente nelle zone controllate dal governo siriano non avrebbe motivo di temere persecuzioni di natura prettamente religiosa. Nelle zone cadute in mano ai ribelli sarebbero invece rimasti pochissimi cristiani. Ciò sarebbe dovuto al pericolo di "barrel bombing" presente nelle zone controllate dall'opposizione ed assente nei territori

controllati dal governo. I cristiani residenti nelle zone controllate dall'opposizione avrebbero possibilità molto limitate di praticare la loro fede nelle chiese. In tali territori la situazione dei cristiani rischierebbe di deteriorarsi qualora gli stessi venissero identificati quali sostenitori del governo: la causa di possibili misure di persecuzione non sarebbe di natura religiosa, bensì di natura politica quali avversari politici. Sebbene il governo e l'opposizione tentino di ottenere il supporto da parte della comunità cristiana, la maggior parte dei cristiani manterrebbe una posizione neutra, riuscendo ad ottenere un accomodamento con entrambi a seconda della regione di residenza. Sarebbero noti singoli casi di cristiani caduti nel mirino delle autorità siriane per aver sostenuto l'opposizione, tuttavia il carattere di tale persecuzione sarebbe di tipo politico e non religioso. Pertanto non vi sarebbero gli estremi per riconoscere una persecuzione sistematica dei cristiani da parte delle autorità siriane. Sempre a dire della SEM, diversa sarebbe la situazione della comunità cristiana residente nelle regioni controllate dal cosiddetto "Stato Islamico". Si tratterebbe essenzialmente di alcune regioni del nord e dell'est della Siria, in particolare le regioni di ar-Raqqa fino a Kobanê nell'immediata vicinanza della frontiera con la Turchia e di località situate lungo la valle dell'Eufrate verso l'Iraq. Ar-Raqqa sarebbe il centro del califfato instaurato nel nord della Siria. Nelle zone conquistate dallo "Stato Islamico" vigerebbe un regime fondato su precetti islamici severi. Il califfato sarebbe dotato di un'amministrazione e una giurisdizione propria: vi sarebbero state conversioni forzate di non-musulmani, soprattutto di cristiani e iazidi. Oltre a ciò vi sarebbero stati casi di pagamento forzato di tasse pro capite imposto ai cristiani come pure di divieto di praticare in pubblico una religione non musulmana. Sarebbero inoltre vietati il fumo, il consumo di alcol e l'ascolto di musica occidentale. Quasi tutti i cristiani residenti in tali regioni sarebbero fuggiti verso altre regioni della Siria perlopiù a nord-est in regioni controllate dal Partito curdo dell'unione democratica (Partiya Yekitîya Demokrat, PYD), oppure nelle regioni prevalentemente sotto il controllo delle autorità siriane situate nelle regione di Damasco e nelle montagne delle catene costiere a ovest del Paese, dove la popolazione cristiana sarebbe proporzionalmente aumentata dall'inizio della guerra civile. L'agire dello "Stato Islamico" non colpirebbe soltanto le minoranze religiose, bensì anche importanti gruppi islamici quali sunniti e sciiti. Non si avrebbero dati attendibili riguardo al numero di vittime dello "Stato islamico". Se da un lato lo "Stato Islamico" e altri gruppi ribelli terrebbero migliaia di persone rinchiusi, dall'altro lato non vi sarebbero indicatori di esecuzioni pubbliche di cristiani perpetrate dallo "Stato Islamico" per motivi religiosi. Le vittime di esecuzioni pubbliche sarebbero prevalentemente combattenti di gruppi ribelli avversi o di attivisti politici che avrebbero opposto resistenza. In Siria sarebbero avvenuti pochissimi assassini di cristiani per motivi religiosi. La situazione dei cristiani in Siria e quindi la minaccia che pesa su di essi varierebbe da una regione all'altra. Solo una piccola parte dei cristiani in Siria sarebbe stata vittima di abusi: l'entità del fenomeno potrebbe pertanto essere considerata esigua. Le condizioni per il riconoscimento di una persecuzione collettiva della popolazione cristiana in Siria non sarebbero soddisfatte. Nell'insieme quindi, i motivi d'asilo dell'interessata non soddisferebbero le condizioni di rilevanza previste all'art. 3 LAsi e pertanto la SEM non le ha riconosciuto la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera.

E. 6.2

Con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura come pure i fatti circa l'andamento della guerra civile in Siria, l'insorgente ha contestato l'irrilevanza ritenuta dalla SEM circa i suoi motivi d'asilo. La ricorrente è dell'avviso che vi siano gli estremi per

riconoscere la persecuzione collettiva dei cristiani da parte dello "Stato Islamico". L'ONU avrebbe accusato più volte lo "Stato Islamico" di pulizia etnica e religiosa: i jihadisti attaccherebbero sistematicamente uomini, donne e bambini in base alla loro appartenenza etnica, religiosa o settaria e condurrebbero in modo spietato tale pulizia nelle zone che sono sotto il loro controllo. I cristiani sarebbero tra i primi bersagli, verrebbero rapiti, uccisi, addirittura crocifissi se non accettano di convertirsi all'islam o se non pagano la tasse pro capite. Le chiese verrebbero occupate e dissacrate. Il Parlamento europeo avrebbe condannato gli atti terroristici commessi dallo "Stato Islamico" e deplorato le uccisioni indiscriminate e le violazioni dei diritti umani commessi dai terroristi jihadisti a danno di cristiani e di altre minoranze religiose od etniche. Nei villaggi conquistati dai gruppi fondamentalisti di matrice islamica sarebbe immediatamente imposta la shari'a. Oltre ad imporre alle donne cristiane l'obbligo di indossare il velo, ai parroci sarebbe vietato celebrare messe. Due vescovi di Aleppo sarebbero stati rapiti ed un parroco sarebbe stato giustiziato. Sarebbe quindi notorio che i cristiani siano particolarmente soggetti a sequestri da parte delle milizie islamiche le quali chiederebbero dei riscatti esorbitanti per la loro liberazione. L'avanzata dei fondamentalisti islamici avrebbe permesso di definire le loro barbarie quale tentativo di procedere ad un vero e proprio genocidio nei confronti di coloro (e quindi anche dei cristiani) che non sarebbero (o non sposerebbero) la fede sunnita più oltranzista. In Siria sarebbe dunque in atto una pulizia etnica condotta da gruppi fondamentalisti di matrice islamica. Parimenti la ricorrente ha sottolineato come nella regione del suo villaggio d'origine, ossia la regione di al-Hasaka i fondamentalisti islamici avrebbero, proprio poco prima della presente procedura, attaccato villaggi cristiani. Avrebbero dissacrato chiese, bruciato case ed ucciso una decina di civili. Questi ultimi avrebbero inoltre rapito più di trecento cristiani. Gli attacchi in tale regione potrebbero continuare giacché al-Hasaka si trova nelle immediate vicinanze del confine con la Turchia e l'Iraq. L'intenzione dei terroristi sembrerebbe quella di aprire un varco con il confine turco e iracheno, vista la recente sconfitta sull'altro fronte a Kobanê. I cristiani sarebbero quindi bersagli diretti dei gruppi fondamentalisti di matrice islamica, avendo questi ultimi già conquistato la maggior parte del territorio siriano ed in particolare il nord-est del Paese, luogo in cui si troverebbe il villaggio natale della ricorrente, ossia al-Qamishli. Per questi motivi alla ricorrente dovrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato.

E. 6.3

Nella risposta al ricorso, la SEM ha osservato che l'atto ricorsuale come pure i documenti allegati concernenti la situazione dei cristiani in Siria non conterrebbero fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modificazione della sua posizione. Di conseguenza ha rinviato ai propri considerandi confermandoli pienamente.

E. 6.4

Con scritto spontaneo la ricorrente ha indicato che la situazione dei cristiani nella provincia di al-Hasaka sarebbe peggiorata e che ivi sarebbe in atto una pulizia etnica dei cristiani operata dallo "Stato Islamico".

E. 7.1

Una persona può eccezionalmente allegare a fondamento della sua domanda d'asilo il timore di subire delle persecuzioni non mirate personalmente contro di lei. Nel caso in cui il richiedente l'asilo nel suo Paese d'origine o di provenienza appartiene ad un determinato gruppo di persone esposto in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti ai sensi

dell'asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9).

E. 7.2

Per invalsa prassi, il Tribunale riconosce la sussistenza di una persecuzione collettiva solo a condizioni molto restrittive e la sola appartenenza ad un determinato gruppo vittima di persecuzioni non è sufficiente per motivare la qualità di rifugiato. Per essere rilevante ai fini dell'asilo, la persecuzione in ragione della sola appartenenza ad un determinato gruppo di persone deve soddisfare le condizioni previste all'art. 3 LAsi circa l'intensità dei pregiudizi o il timore fondato. In primo luogo la persona interessata deve dimostrare la sua appartenenza ad un determinato gruppo di persone. Dipoi v'è da verificare la sussistenza di una persecuzione mirata verso tale gruppo, ovvero bisogna valutare se i provvedimenti esistenti sono indirizzati contro un determinato gruppo di persone oppure in egual misura contro il resto della popolazione. I provvedimenti devono essere caratterizzati da una considerevole intensità. Quest'ultima è data allorché il provvedimento implica un intervento che compromette la vita, lede l'integrità fisica, nonché, in caso di restrizione della libertà, è di considerevole durata e frequenza. Questi pregiudizi intensi e mirati devono avere l'obiettivo di colpire quanto più possibile tutti i membri di un determinato gruppo ed essere di una portata considerevole in relazione alla grandezza della comunità ("Verfolgungsdichte"). In tale contesto per apprezzare la verosimiglianza della persecuzione è di rilievo soppesare i gravi pregiudizi effettivamente subiti in passato da una porzione considerevole dello stesso gruppo di persone (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2 con rinvii; 2013/12 consid. 6 con rinvio; 2013/11 consid. 5.4.2 con rinvii). Solo ove le misure di persecuzione siano dirette contro tutti i membri della comunità, e siano nel contempo frequenti e persistenti, i singoli individui facenti parte di tale comunità potranno far valere con successo l'esistenza di un fondato timore di future persecuzioni (cfr. GICRA 1995 n. 1 consid. 6a).

E. 8

Ad oggi il Tribunale ha avuto modo di trattare solo in alcuni procedimenti la questione della persecuzione collettiva dei cristiani in Siria e non ne ha ravvisato la sussistenza (cfr. tra le altre, sentenze del TAF E-5549/2014 del 10 giugno 2015 consid. 5.2.3; E-6712/2014 del 17 febbraio 2015 consid. 5.2.2). Viene qui di seguito focalizzata la situazione dei cristiani (consid. 9.2) nel contesto della situazione attuale in Siria (consid. 9.1) ed esaminato se sussistono le condizioni per riconoscere una persecuzione collettiva (consid. 9.3-9.4).

E. 9.1

Il Tribunale ha già avuto modo di esaminare e constatare la precarietà della situazione in Siria a seguito della perdurante guerra civile (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1-6.2.2). Va premesso che nel contesto del conflitto risulta difficile trovare informazioni affidabili, neutrali, verificabili e valide a lungo termine sulla situazione in Siria. Il conflitto è caratterizzato dal repentino cambiamento del controllo esercitato dai partecipanti al conflitto su parti del territorio siriano. Questi ultimi approfittano dell'assenza o della minima presenza di giornalisti neutrali e organizzazioni non governative neutrali per diffondere ciascuno le proprie informazioni. Il regime diffonderebbe immagini e informazioni atte a discreditarne l'opposizione - cosiddette forze ribelli - le quali avrebbero l'obiettivo di perseguire i cristiani, mentre al contrario la propaganda dell'opposizione cercherebbe di dimostrare che le forze del regime avrebbero attaccato villaggi cristiani e che l'opposizione sarebbe in grado di proteggere gli stessi e le loro chiese dai

bombardamenti del regime¹⁾²⁾³⁾.

E. 9.2

Prima dello scoppio della guerra civile, la minoranza cristiana in Siria rappresentava, secondo le differenti fonti, il 9%, il 10% o il 15% della popolazione siriana stimata a più di 22 mio.⁴⁾⁵⁾⁶⁾. I musulmani sunniti rappresentano la grande maggioranza della popolazione siriana seguiti dagli alauiti, ai quali appartiene il presidente siriano Bashar al-Assad. Prima della guerra, la gran parte dei cristiani era concentrata perlopiù nella città di Aleppo (nell'omonima provincia), nella valle del fiume Oronte e nella cosiddetta "valle dei cristiani" a nord ovest della città di Homs vicino alla provincia di Tartus; nella città e nei pressi di Damasco e nella città e nei pressi di al-Qamishli. Altre minori zone popolate da cristiani erano registrate in tutto il territorio siriano, segnatamente nelle province di Tartus, al-Latakia, ar-Raqqa e Idlib⁷⁾. I cristiani in Siria appartengono alle seguenti distinte etnie: assiro-caldea-aramaica-siriaca, araba e armena⁸⁾. Posto che i membri di tale comunità aderiscono a differenti confessioni del cristianesimo, appartengono a distinte etnie e si concentrano in distinte regioni della Siria, si utilizzerà qui di seguito l'appellativo semplificato "cristiani".

E. 9.2.1

In tempi precedenti al conflitto in essere, i cristiani in Siria come altre minoranze sono state tollerate dal regime di al-Assad; i cristiani avevano la possibilità di praticare la propria religione fintanto che non si fossero opposti al regime⁹⁾. Fonti indicano che nonostante i cristiani fossero una minoranza in Siria avrebbero goduto di una certa protezione da parte di Bashar al-Assad e dal padre (il quale ha condotto il regime precedente); ciononostante è raro che un cristiano ricopra una carica importante: quest'ultima è di principio destinata a un alauita o un sunnita¹⁰⁾¹¹⁾.

E. 9.2.2

Dall'inizio delle manifestazioni contro il governo, i cristiani ed altre minoranze avrebbero cercato di rimanere neutrali. Con l'intensificarsi del conflitto queste ultime si sarebbero tuttavia trovate obbligate a schierarsi e sostenere il regime oppure l'opposizione¹²⁾¹³⁾. La maggioranza dei cristiani sostiene il regime per timore d'essere discriminati qualora la maggioranza sunnita si ritrovasse al potere¹⁴⁾; tuttavia non si può partire dal principio che tutti i cristiani sostengano il regime. Si noti, per esempio, l'attivismo d'opposizione di intellettuali cristiani¹⁵⁾ oppure la presenza di milizie di assiri cristiani nei territori autonomi curdi nel nord della Siria, l'una in principio filogovernativa (Sootoro) e l'altra (Sutoro) schierata contro il regime¹⁶⁾.

E. 9.2.3

Con lo scoppio della guerra civile molti siriani cristiani sono fuggiti all'estero. La cifra stimata, secondo le diverse fonti, varia tra i 300'000 e i 450'000¹⁷⁾¹⁸⁾¹⁹⁾. Fino al mese di marzo 2014 i siriani che si sono spostati internamente sono più di sei milioni, mentre i siriani rifugiati registrati nelle nazioni vicine sono poco più di tre milioni²⁰⁾. Sembra che i cristiani più abbienti abbiano potuto espatriare dalla Siria e recarsi in Libano oppure nei Paesi dell'ovest, mentre i cristiani che non hanno avuto tale possibilità sarebbero fuggiti da città e regioni ad altre città o regioni della Siria dove la situazione sarebbe per loro meno pericolosa²¹⁾²²⁾. Si stima che la cosiddetta valle dei cristiani ha quadruplicato la sua popolazione dal 2011 grazie all'arrivo di cristiani provenienti da Homs, Damasco e Aleppo²³⁾. È interessante sottolineare che più fonti hanno indicato che nonostante le

frontiere del Libano fossero dichiarate chiuse per i rifugiati siriani, un'eccezione per gli assiri cristiani è stata prevista²⁴25).

E. 9.2.4

I principali motivi di fuga dei cristiani dalla Siria sarebbero da ricondurre alle operazioni militari, ai bombardamenti, alla povertà e alla criminalità. Per quanto concerne questi due ultimi punti è d'uopo rilevare che né i militari del regime né i militari dell'opposizione riceverebbero sufficienti mezzi per il loro mantenimento, pertanto ai checkpoint si sarebbero registrati estorsioni oppure rapimenti²⁶27). Oltre la situazione di violenza, per i cristiani la causa della fuga potrebbe essere altresì il timore di essere presi di mira per la sola appartenenza religiosa²⁸29). Nonostante non siano i cristiani il solo gruppo vittima della violenza accresciuta, la situazione per questi ultimi sarebbe precaria giacché le varie fazioni in conflitto li sospetterebbero di sostenere la fazione opposta³⁰). Secondo un rapporto dell'ACNUR, le parti in conflitto tendono quindi a riconoscere un'opinione politica o un'affiliazione di gruppi di persone a dipendenza dall'appartenenza religiosa, etnica, familiare o dalla provenienza regionale³¹). Ad aggravare la situazione di per sé già tesa delle minoranze toccate dal conflitto siriano è la presenza dello "Stato Islamico dell'Iraq e al-Sham" (ISIS) anche conosciuto come "Stato Islamico dell'Iraq e del Levante" (ISIL) ed autoproclamatosi "Stato Islamico" (IS): le minoranze religiose presenti in Siria, tra cui quindi anche i cristiani, temerebbero di essere uccisi dall'organizzazione "Stato Islamico" o da altri gruppi estremisti qualora il governo siriano dovesse cadere³²). Oltracciò la vulnerabilità dei cristiani sarebbe peggiorata a causa dell'ubicazione delle zone da loro abitate: tali zone avrebbero acquisito una certa importanza a livello strategico e militare del conflitto in essere³³). Per tutte queste ragioni, i cristiani in Siria sono fuggiti all'estero, si sono spostati internamente o stanno cercando di fuggire.

E. 9.3

La situazione dei cristiani in Siria varia non di meno a seconda della regione in cui si trovano e a seconda di chi vi esercita il controllo. Gli atti di violenza subiti dai cristiani, tali come omicidi, minacce, espulsioni e rapimenti non sono, in maniera generale, mossi da motivi religiosi, ma anche da ascrivere alla situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile. Difatti in tutto il territorio siriano sarebbero poche le uccisioni di cristiani motivate esclusivamente dall'appartenenza religiosa³⁴). Se da un lato vi sono fonti che indicano che gli attacchi di stampo religioso contro i cristiani sarebbero rari e che vi sarebbero casi di musulmani siriani che li avrebbero protetti dai jihadisti stranieri³⁵), dall'altro lato, la fuga massiva dei cristiani dalla Siria lascerebbe presagire una situazione di assoluta precarietà che sembra andare al di là della situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile. Tra le mille vittime cristiane stimate non è tuttavia chiaro se gli autori siano le forze governative o filogovernative oppure forze dell'opposizione e segnatamente gruppi islamisti, oppure entrambe le fazioni³⁶). L'ACNUR considera i cristiani come gruppo a rischio di persecuzioni, ma anche altri gruppi quali i sunniti, alauti, ismailiti, duodecimani, drusi e iazidi sarebbero nella stessa situazione. L'Alto Commissariato ha stilato inoltre una lista di gruppi etnici minoritari a rischio, tali come i curdi, i turkmeni, gli assiri, gli adighè e gli armeni³⁷). Nonostante molte associazioni e rappresentanti cristiani indichino la presenza di esecuzioni di massa di persone appartenenti alla fede cristiana, le fonti non sono esplicitamente citate o menzionate come neppure le località precise di tali avvenimenti³⁸39). Posto ciò, vista la situazione di violenza generalizzata presente su tutto il territorio siriano, la sussistenza di una persecuzione

collettiva dei cristiani va analizzata secondo il luogo d'origine del richiedente l'asilo a seconda dell'entità statale o quasi statale o non statale che attualmente de facto controlla quel determinato territorio giacché la situazione della minoranza cristiana in Siria può cambiare repentinamente a seconda degli sviluppi militari e strategici del conflitto in essere. Essendo la qui ricorrente originaria di al-Qamishli nella provincia di al-Hasaka il Tribunale focalizza il suo esame su tale regione e sulla rispettiva città.

E. 9.3.1

Nella provincia di al-Hasaka dal luglio 2012, allorché parte delle truppe del regime si sono ritirate per andare a rafforzare la difesa di Aleppo e di Damasco, le milizie curde hanno riconquistato parte di tali territori (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.5.1)40). L'Unità di protezione popolare (Yekîneyên Parastina Gel [YPG]) e l'Unità di protezione delle donne (Yekîneyên Parastina Jin [YPJ]) agiscono come forze armate delle autorità autonome curde dopo la dichiarazione di autonomia dei cosiddetti "cantoni" curdi siriani. Il PYD, il partito curdo più forte dei "cantoni" autonomi curdi - popolati in maggioranza da curdi ma anche da arabi, assiri e altre minoranze41) - è molto impegnato ad estendere e rafforzare il suo controllo politico e militare su gran parte della regione nord della Siria popolata da curdi. Tuttavia in tali regioni le forze armate del governo siriano sono presenti e il PYD come l'YPG sono messi sotto pressione dall'organizzazione "Stato Islamico", la quale dall'inizio del 2014 ha il controllo di alcuni territori del nord-est della Siria. L'azione militare dell'organizzazione "Stato Islamico" non è soltanto quella di attaccare le truppe del regime, bensì di conquistare la gran parte dei territori del nord controllati dai curdi. Nel settembre del 2014 l'organizzazione "Stato Islamico" ha iniziato un attacco contro il PYD e l'YPG per conquistare Ayn al-Arab (arabo) rispettivamente Kobanê (curdo) nella provincia di Aleppo: tale attacco ha causato la fuga di più di 190'000 persone verso la Turchia. All'infuori dei cosiddetti "cantoni" controllati dai curdi, tra ottobre e novembre del 2014 la provincia nord di Idlib è stata teatro di un'offensiva attuata da parte di Jabhat al-Nusra, fronte estremista siriano legato ad al-Qaida, che ha avuto come risultato il controllo della stessa e la partenza delle truppe del regime. La situazione nel territorio controllato dai curdi è precaria e repentini cambiamenti a livello militare e politico non possono al momento attuale essere esclusi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.5.3). Ad al-Qamishli molti cristiani sono fuggiti all'estero e altrettanti vi hanno cercato rifugio scappando da Aleppo, Homs, ar-Raqqa e da città distrutte a causa dei bombardamenti oppure conquistate dagli islamisti radicali42). Testimone della pressione esercitata dall'organizzazione "Stato Islamico" sui territori controllati dai curdi è l'offensiva effettuata dal gruppo islamista nel febbraio 2015 presso le coste del fiume Khabur, popolate da assiri cristiani43), nella provincia di al-Hasaka. In tale occasione l'organizzazione "Stato Islamico" ha rapito più di 200 assiri cristiani44)45)46). L'YPG e il Consiglio militare siriano (Mawtbo Fullhoyo Suryoyo [MFS]), un corpo militare di cristiani assiri alleato dell'YPG47), hanno poi sferrato la controffensiva per evitare l'attraversamento del fiume Khabur e la conquista da parte dell'organizzazione "Stato Islamico" di Tall Tamer. La controffensiva ha avuto successo e l'organizzazione "Stato Islamico" ha dovuto per il momento retrocedere48). Nonostante nelle ultime settimane la nuova coalizione delle forze democratiche siriane (Syrian Democratic Forces [SDF]) - formate dall'YPG e da altre milizie - abbiano effettuato un'offensiva che ha permesso la retrocessione dell'organizzazione "Stato Islamico" verso il sud della provincia di al-Hasaka49), suddetta provincia non può tuttavia ancora essere definita del tutto stabile.

E. 9.3.2

La città d'origine della ricorrente, ossia al-Qamishli, è prevalentemente controllata da forze filogovernative e milizie curde come pure dalle milizie di assiri cristiani Sootoro e Sutoro. Attualmente l'organizzazione "Stato Islamico" non esercita alcun controllo sulla città di al-Qamishli. Ciò posto il Tribunale rileva che da parte del regime e delle forze filogovernative non vi sono attualmente elementi per riconoscere una persecuzione collettiva dei cristiani per motivi religiosi poiché il regime tendenzialmente punisce i suoi oppositori indistintamente dalla loro appartenenza religiosa⁵⁰⁵¹). Si sono registrati casi in cui i servizi segreti siriani hanno arrestato o convocato per interrogatori dei cristiani, i quali, di regola, sono stati prontamente liberati. Tuttavia vi sono due casi avvenuti nel 2012 nei quali un avvocato cristiano attivo per la difesa dei diritti dell'uomo è stato arrestato e non ancora condotto davanti ad un giudice, rispettivamente di uno scultore cristiano che è stato torturato fino alla morte⁵²). I bombardamenti di quartieri cristiani, la susseguente distruzione di alcune chiese ed il peggioramento delle condizioni di vita dei cristiani che vivono nei territori controllati dal regime e dalle forze filogovernative sono conseguenze del conflitto in essere le quali non possono essere ricondotte a una persecuzione intensa e mirata contro la minoranza cristiana. Pertanto non si può concludere che il regime siriano abbia l'intenzione di perseguire tutti i cristiani in Siria a causa della loro appartenenza religiosa: i cristiani non hanno attualmente il fondato timore di essere esposti a pregiudizi giusta l'art. 3 LAsi da parte dello stato siriano. Nemmeno da parte delle autorità curde che esercitano il controllo ad al-Qamishli vi è una persecuzione collettiva contro la minoranza cristiana. Al di là di casi di criminalità dovuti alla situazione di violenza generalizzata non sono stati registrati casi di persecuzioni mirate ed intense contro i cristiani. Al momento attuale non vi sono informazioni secondo le quali le autorità autonome curde abbiano perseguitato la minoranza cristiana per la sola appartenenza religiosa.

E. 9.4

In sunto, sulla scorta di quanto esaminato, al momento attuale non si può dunque concludere che ogni cristiano siriano abbia una forte probabilità di essere perseguitato poiché, come esposto più sopra, la sussistenza della persecuzione collettiva potrebbe variare a seconda di chi controlla la regione d'origine del richiedente l'asilo cristiano. Pertanto al momento attuale il Tribunale giunge a concludere che nella città di al-Qamishli non v'è attualmente una persecuzione collettiva dei cristiani, fatto salvo che persecuzioni individuali per causa dell'appartenenza religiosa non possono essere escluse. Nel caso in narrativa, la sola possibilità di essere vittima di gruppi islamisti radicali, come sollevato dalla ricorrente, da sola, senza ulteriori elementi fondati, non è ancora sufficiente per ammettere un timore fondato individuale di persecuzioni future.

E. 10

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).

E. 10.1

L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va

confermata.

E. 10.2

V'è quivi da precisare che, visti i precedenti considerandi e lo sviluppo della situazione in Siria, non si può escludere che la ricorrente non sia confrontata con una situazione di pericolo in Siria. Tuttavia tale situazione di pericolo è contemplata esclusivamente dall'art. 83 cpv. 4 LStr (RS 142.20) il quale prevede che qualora nel Paese d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica l'esecuzione dell'allontanamento non è esigibile. Il pericolo generale dovuto all'attuale situazione in Siria è stato correttamente analizzato dall'autorità inferiore poiché la stessa ha disposto alla ricorrente l'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.

E. 11

Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).

E. 12

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente. Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 24 marzo 2015, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA a condizione che fosse dimostrata con un'attestazione di indigenza e l'inoltro di quest'ultima il 25 marzo 2015, non sono rimosse le spese processuali.

E. 13

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'extradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo ed elenco delle fonti consultate alle pagine seguenti) Elenco delle fonti consultate:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.